

Bruxelles, 14.5.2019
C(2019) 3772 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14.5.2019

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Bolzano ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 3528 della Commissione

CCI: 2014IT06RDRP002

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14.5.2019

che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Bolzano ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 3528 della Commissione

CCI: 2014IT06RDRP002

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio¹, in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) Il programma di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Bolzano ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con decisione di esecuzione C(2015)3528 della Commissione del 26 maggio 2015 modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione C(2018)3068 della Commissione del 17 maggio 2018.
- (2) Il 29 marzo 2019 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale della Provincia Autonoma di Bolzano, a norma dell'articolo 11, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013. L'Italia ha presentato una versione riveduta della modifica del programma di sviluppo rurale il 12 aprile 2019.
- (3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², la Commissione ha valutato la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.
- (4) Le autorità italiane competenti hanno debitamente sostanzializzato e motivato la richiesta di modifica, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

¹ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

² Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione³.

- (5) La Commissione ha concluso che la modifica del programma di sviluppo rurale è coerente con il regolamento (UE) n. 1303/2013, con il regolamento (UE) n. 1305/2013 e con l'accordo di partenariato con l'Italia, approvato con decisione di esecuzione C(2014) 8021 final della Commissione del 29 ottobre 2014 e modificato da ultimo con decisione di esecuzione C(2018) 598 della Commissione dell'8 febbraio 2018.
- (6) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.
- (7) Nella valutazione la Commissione ha rilevato che la modifica del programma incide sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato con l'Italia a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'approvazione della modifica del programma dovrebbe pertanto costituire l'approvazione della corrispondente revisione delle informazioni contenute nell'accordo di partenariato. Ciò dovrebbe essere preso in considerazione ai fini della modifica annuale dell'accordo di partenariato conformemente all'articolo 16, paragrafo 4 bis, del regolamento (UE) n. 1303/2013.
- (8) I finanziamenti nazionali integrativi inclusi nel programma di sviluppo rurale per interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono conformi ai criteri di cui al medesimo regolamento e dovrebbero pertanto essere approvati.
- (9) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che non sono stati ancora approvati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la modifica del programma di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Bolzano, trasmesso alla Commissione in versione definitiva il 12 aprile 2019.

Articolo 2

La decisione di esecuzione C(2015) 3528 è così modificata: la parte III dell'allegato è sostituita dall'allegato della presente decisione.

³ Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 18).

Articolo 3

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 29 marzo 2019.

Articolo 4

È approvata la modifica ai finanziamenti nazionali integrativi per lo sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013 inclusi nel programma di sviluppo rurale.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14.5.2019

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione

